

CIVIS/CIVITAS. CITTADINANZA POLITICO-ISTITUZIONALE E IDENTITÀ SOCIO-CULTURALE DA ROMA ALLA PRIMA ETÀ MODERNA

*Atti del Seminario internazionale
Siena/Montepulciano, 10-13 luglio 2008*

A cura di
*Caterina Tristano
Simone Allegria*



Università di Siena
Facoltà di Lettere e Filosofia
di Arezzo



**Centro Interdip. di Studi
sui Beni Librari e Archivistici**



**Comune di
Montepulciano**

THESAN&TURAN

Notarius civitatis. Rileggendo le fonti tra VI e XI secolo*

Se si assume la storia del documento come punto di vista, concetti come quello di 'cittadinanza' o più genericamente di 'appartenenza' ad una comunità, culturale, sociale o politica che sia, tanto densi e complessi, tanto ricchi di colori e di sfaccettature, ma anche tanto mutevoli nel trascorrere dei secoli, non appaiono così semplici da mettere a fuoco. Sarebbe banale, del resto, e quasi pleonastico, sottolineare una volta di più quale abbondanza di informazioni possa trasmetterci la documentazione, in specie quella prodotta dai privati e per i privati, sulle società che in quei documenti si rispecchiano e di quei documenti si servono, sugli usi, l'economia, la cultura, le credenze, la mentalità, finanche sui dettagli della vita quotidiana; e con questo, naturalmente, non si desidera affatto sottovalutare o addirittura mettere qui in discussione la *vox antiqua chartarum*¹ in quanto fonte storica, fonte che per di più a noi appare, per così dire, politicamente e ideologicamente 'neutrale', il che non significa certo sempre 'neutra' o pacificamente coincidente con la *veritas rei*². Tuttavia, a chi si interroga sul documento medievale, proponendosi di indagarne funzioni, forme e storia, appare un po' riduttivo considerarlo come una sorta di 'contenitore di dati' utili alla ricerca storica, come pure a volte, quasi inconsapevolmente, facciamo, finendo così per relegare in secondo piano il problema di fondo, che è sempre quello di «come disporre dei propri beni e diritti, come rendere chiare, manifeste, valide volontà e disposizioni, e infine come eventualmente difenderle»³. Leggere quelle carte alla luce del

* Le fonti consultate per questo contributo sono molte ma, per evitare di appesantire il testo con una lunga appendice bibliografica, in nota saranno citate solo le edizioni e gli esempi necessari allo svolgimento del discorso: non vengono quindi menzionate tutte le fonti che hanno fornito soltanto risultati 'in negativo', salvo quelle strettamente necessarie. Con questo, non voglio però lasciar intendere di aver compiuto una vera e propria ricognizione a tappeto, che avrebbe richiesto molto più tempo: tuttavia, sono persuasa che qualche dato in più o in meno non modifichi la sostanza delle mie conclusioni.

¹ MAGNUS AURELIUS CASSIODORUS SENATOR, *Variae*, XII, 21, ed. Å.J. FRIDH, in *C.C., Series Latina*, XCVI, Turnholti 1973; l'epistola, del 533-537, è diretta a un *Deusdedit scribae Ravennati*.

² Tema, questo, ben presente alla sapienza giuridica romana e alla robusta concretezza dei pratici del diritto medievale, ma che ha tanto appassionato anche la storiografia dei nostri tempi, che, specie negli ultimi trent'anni, si è assai volentieri dedicata a riflessioni intorno a 'verità' e 'fedeltà' del documento: basti ricordare a questo proposito il Convegno, fiorentino dedicato nel 1984 proprio a *La testimonianza del documento notarile come fedeltà e interpretazione*, Milano 1986.

³ G. NICOLAJ, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno nazionale dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994, a cura di C. SCALON, Udine 1996, pp. 153-198, la cit. a p. 191, riproposta (con qualche amplificazione) da A. BARTOLI LANGELI, «*Scripti et publicavi*». *Il notaio come figura pubblica, l'instrumentum come documento pubblico*, in *Notai, miracoli e culto dei santi. Pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo*. Atti del Seminario internazionale, Roma, 5-7 dicembre 2002, a cura di R. MICHETTI, Milano 2004 (Studi storici sul notariato italiano, XII), p. 61, a proposito del «compito della documentazio-

forse un po' abusato paradigma legoffiano⁴, cioè come espressione di una società che 'auto-rappresenta' sé stessa e le sue esigenze attraverso di esse, invece che come rappresentazione di un evento giuridico, cioè come contenitore e forma di un evento che in un determinato ordinamento giuridico si considererà possibile, e giusto e legittimo (e la forma, in questo caso, darà sostanza alle cose), significherebbe invertire i termini della questione, come tante volte ci ha insegnato Giovanna Nicolaj in pagine di lucido rigore, logico e di metodo⁵.

Dunque, non è questa la strada che qui si percorrerà; ci limiterà invece a proporre una riflessione sul rapporto tra notaio e città facendo perno sulla definizione di *notarius civitatis* che qualche volta si incontra nelle carte altomedievali italiane: tema già studiato per l'Italia del *Regnum* in età longobarda, e del quale qui si vorrebbe allargare un po' la prospettiva.

Il punto di partenza è rappresentato dalle pagine che proprio al *notarius civitatis* riservò Luigi Schiaparelli, in un paragrafo delle sue *Note diplomatiche*⁶ nel quale metteva in risalto la presenza di un *exceptor civitatis* in qualche documento privato prodotto nel territorio del *Regnum* nella prima metà del secolo VIII. Si tratta di tre soli esempi, compresi tra 721 e 745: nel primo, un Vitale suddiacono *et exceptor civitatis Placentinae* redige una carta *de accepto mundio* nel 721⁷; nel secondo, del 730 ma in copia dell'VIII secolo, un *notarius* della Chiesa di Pavia dichiara di aver scritto una donazione *ex iussione* di un Benedetto suddiacono *et exceptor Ticinensis*⁸; nel terzo ed ultimo, rogato nel 745 ad Agrate presso Monza e anch'esso

ne ... di rispondere a determinate esigenze insite in ogni corpo sociale fondato sul diritto».

⁴ Inevitabile il riferimento a J. LE GOFF, *Documento/monumento*, in *Enciclopedia*, dir. da R. ROMANO, V, Torino 1978, pp. 38-48.

⁵ Mi riferisco in particolare alla nitida linea tracciata nel suo ultimissimo *Lezioni di diplomatica generale*, I, *Istituzioni*, Roma 2007, alle pp. 22-24 e che si riannoda, risalendo all'indietro attraverso la lezione di Giorgio Cencetti, alla individuazione delle due 'nature' della documentazione che sembravano già così tanto evidenti all'epoca di Mabillon: l'una, giuridica, che è e non può che essere primaria, e l'altra, storica, che è derivata e perciò secondaria. Ma se già vent'anni fa la stessa studiosa avvertiva che «raccordare diplomatica e storia sociale può significare qualcosa di più che il tentativo di usare metodi non derivati dalla nostra disciplina; può significare trasmutarne l'oggetto» (G. NICOLAJ, *Sentieri di diplomatica*, in "Archivio storico italiano", CXLIV (1986), pp. 305-331, la cit. a p. 314), più di recente ha manifestato «imbarazzo e spaesamento», «disincanti e incertezze» nei confronti di una prospettiva 'sociologica' o 'sociologizzante' della storia della documentazione, che si accontenti di «facili e banalissime etichette» e che non tenga saldamente il «filo conduttore» della «logica e cultura tipiche della diplomatica [...] che da sempre lavora su forme e tipologie, proprio ricercando e osservando costanti, persistenze e ricorrenze o invece varianti e mutazioni, [che] si dilata da sé alla lunga durata del tempo [...] e ritaglia da sé quegli spazi sincronici e 'sistematici', intelligibili solo in cornici di contesto storico-sociale [sottolineature mie], che comprendono, per esempio, sia i bisogni e la mentalità collettiva di una comunità umana, sia la cultura e l'azione di pochi o molti individui in quel quadro»: G. NICOLAJ, *Diplomatica e storia sociale*, in "Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde", 52 (2006), pp. 313-334, le cit. alle pp. 330 e 333.

⁶ L. SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde*, 1, *I notai nell'età longobarda*, in "Archivio storico italiano", s. VII, XVII (1932), pp. 3-34 (qui pp. 6-11 e 32-34), rist. in L. SCHIAPARELLI, *Note di diplomatica (1896-1934)*, raccolte a cura A. PRATESI, Torino 1972, pp. 183-214.

⁷ *Codice diplomatico longobardo*, a cura di L. SCHIAPARELLI, I-II, Roma 1929-1933 (Fonti per la storia d'Italia, 62, 65) (d'ora in avanti CDL), n. 29, 721 maggio 12, Piacenza; ora anche in *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters prior to the ninth Century*, ed. by A. BRUCKNER and R. MARICHAL (d'ora in avanti ChLA), XXVIII, *Italy IX*, publ. by R. MARICHAL, J.-O. TJÄDER, G. CAVALLO, F. MAGISTRALE, Dietikon-Zürich 1988, n. 844.

in copia, lo scrittore è un *Deusdedi exceptore*, che in assenza di qualifica ecclesiastica possiamo presumere laico⁸. L'altisonante titolo di *exceptor civitatis* non può che richiamare alla mente il funzionario della curia municipale che in età tardo imperiale e poi tardoantica curava la redazione dei *gesta*, sottoscrivendo proprio come *exceptor civitatis* l'*editio* che da quei *gesta* veniva tratta per essere consegnata agli interessati, per esempio al termine di una procedura di insinuazione di un qualche *instrumentum*, tabellionico o no¹⁰. Degli *exceptores* conosciamo l'attività ufficiale attraverso i pochi e frammentari protocolli sopravvissuti per l'età tardoantica, quasi tutti di origine ravennate¹¹, mentre nulla di concreto sappiamo di una loro parallela attività di scrittori di documenti per i privati, sebbene, specie in piccoli *municipia* nei quali non vi fosse un tabellionato organizzato, questa sia stata ipotizzata con ampi margini di probabilità¹²; non sappiamo quindi se e con quale titolo gli *exceptores* sottoscrivessero i documenti prodotti al di fuori della curia, ma possiamo constatare che, quando a Ravenna si incontra un *exceptor* tra i testimoni che sottoscrivono un *instrumentum*, in questo caso il titolo professionale non si declina più in senso municipale ma si accompagna ad un preciso richiamo alla superiore autorità del prefetto del pretorio, dal quale gli *exceptores* dipendevano, come se l'intitolazione alla città fosse riservata esclusivamente ai documenti prodotti nell'esercizio di una specifica funzione pubblica¹³.

Ma vediamo più da vicino quegli *exceptores* di età longobarda che avevano colpito Schiaparelli. Nel documento del 721, per molto tempo considerato l'originale longobardo più antico in assoluto, il suddiacono Vitale maneggia con finezza resti del lessico e dell'an-

⁸ CDL n. 48, 730 maggio 18, Pavia; la copia anche in *ChLA*, XXX, *Italy XI*, publ. by P. SUPINO MARTINI, Dietikon-Zürich 1988, n. 907.

⁹ CDL n. 82, 745 aprile, Agrate, in copia del XIII secolo.

¹⁰ Di *exceptor publicus* tratta specificamente una costituzione di Arcadio e Onorio del 395 indirizzata al prefetto del pretorio (C. Th. XII, 1, 151), nella quale si prescrive che i *gesta municipalia* vengano celebrati alla presenza di tre *curiales*, oltre che del magistrato e, appunto, dell'*exceptor publicus*, e che tutti costoro provvedano insieme alla *testificatio* degli *acta*, affinché una *auctoritas* più robusta giovi alla *veritas* e scongiuri le occasioni di frode. Sull'*exceptor* basti il rinvio alle classiche voci in *Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, neue Bearb., hrsg. G. WISSOVA, VI, Stuttgart 1909, coll. 1565-1566 e in *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, hrsg. H. CANKI U. H. SCHNEIDER, 4, Stuttgart-Weimar 1998, col. 334; d'obbligo inoltre il richiamo a H.C. TEITLER, *Notarii and exceptores. An inquiry into role and significance of shorthand writers in the imperial and ecclesiastical bureaucracy of the Roman Empire (from the early Principate to c. 450 a.D.)*, Amsterdam 1985.

¹¹ Sono solo 16 i protocolli compresi tra 489 e 625 magnificamente editi in J.-O. TJÄDER, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, I, *Papyri 1-28*, Lund 1955 e II, *Papyri 29-59*, Stockholm 1982 (Acta Instituti Romani Regni Sueciae, ser. in 4°, 19/1-2) e riediti dallo stesso, con minimi aggiustamenti, per la prima serie delle *ChLA*.

¹² Che un *exceptor* potesse tranquillamente *operas suas locare* per i privati è del resto testimoniato già da Ulpiano, in D. 19, 2, 19, 9: cfr. M. AMELOTI, *L'età romana*, in M. AMELOTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Milano 1975 (Studi storici sul notariato italiano, 2), p. 21.

¹³ Vd. la sottoscrizione di Giovanni *exceptor inlustris potestatis* (l'*inlustris* o *gloriosa potestas* è proprio uno degli attributi del prefetto del pretorio), testimone in una donazione alla Chiesa di Ravenna intorno all'anno 600 (P. Tjäder 16), o la sottoscrizione di Germano *exceptor gloriose sedis eminentissimi praefecti* ancora in una donazione per la Chiesa ravennate del 639 (P. Tjäder 22). Per converso, vd. il protocollo di insinuazione di una vendita redatto e sottoscritto da *Deusdedet exceptor civitatis Ravennatis* nel 540 (P. Tjäder 31) o il protocollo di insinuazione di una donazione redatto e sottoscritto dal goto Gunderit, *exceptor curie civitatis Ravenmatis* nel 572 (P. Tjäder 14-15 A-B).

tico formulario romano: il testo si apre infatti con la *praescriptio*, formula antichissima, i cui precedenti si rintracciano già nelle tavolette pompeiane di metà I secolo, e ancora ben attestata negli *instrumenta* di compravendita di VI secolo¹⁴; e proprio nella *praescriptio* Vitale si dice *exceptor*, più modestamente sottoscrivendosi come *religiosus subdiaconus scriptor*. La *praescriptio* tuttavia è l'unica formula di chiara ascendenza romana, incastonata nel tessuto di una *cartula* interamente romano-barbarica; ma l'eredità del passato traspare anche dall'*actum* del documento, dove Vitale riesuma per la sua città l'antico nome romano di *Augusta Placentia*, che in seguito non ricorrerà mai più. Che uno scrittore piacentino si intitoli *exceptor*, a ben guardare, non desta particolare stupore: nulla conosciamo della locale documentazione di età tardoantica, ma Piacenza era un *municipium* vivace, caratterizzato da una intensa attività artigianale e mercantile, e quel mondo di traffici e commerci deve aver richiesto una fitta produzione di documenti; ed è cosa ben nota che ancora nell'alto medioevo quel notariato era incline a utilizzare ampi stralci di formulario romano, e in specie del formulario romano arcaico¹⁵. La scrittura dell'*exceptor* Vitale, inoltre, appare di buona scuola, ancora modellata sulle corsive professionali tardoantiche, come mostrano ad esempio la sopravvivenza di certe particolari legature presenti nei papiri, come *con* (r. 6) caratterizzato dal vistoso prolungamento sotto il rigo del primo tratto di *c*¹⁶, alcune particolari abbreviazioni per sigla come *vv. dd.* per il plurale *v(iris) d(evotis)* o ancora l'eleganza delle lettere ingrandite a marcare l'inizio di punti salienti del dettato, tra le quali spicca la *q* in apertura del testo, con tondo occhiello molto ingrandito e asta breve, che ricorda analoghe soluzioni della curiale ravennate¹⁷. Nulla invece possiamo dire della cultura grafica degli altri due *exceptores*, poiché come si è detto si tratta di documenti in copia; ma anche il testo del documento pavese del 730 ci trasmette qualche scintilla di romanità nella formula volta a sancire l'irrevocabilità della donazione, qui raffinatamente richiamante antichi *iura legesque* e che potrebbe essere riconducibile ad una costituzione di Onorio e Teodosio del 413 (C. Th. XV, 14, 13)¹⁸. Tuttavia, è difficile dire se esistesse, e come fosse configurato, un rapporto gerarchico tra lo scrittore Magno, che si dichiara *notarius* della Chiesa di Pavia

¹⁴ Cfr. TJÄDER, *Die nichtliterarischen* cit., II, pp. 8-9 e i P. Tjäder nn. 29, 31, 33, 35, 37, compresi tra 504 e 591, ai quali si può aggiungere il papiro n. 118 dell'edizione di G. MARINI, *I papiri diplomatici raccolti e illustrati*, Roma 1805, del 538.

¹⁵ L. SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde*, 2, *Tracce di antichi formulari nelle carte longobarde*, in "Archivio storico italiano", s. VII, XIX (1933), pp. 3-34, spec. pp. 10-16, rist. in L. SCHIAPARELLI, *Note di diplomatica (1896-1934)*, cit., pp. 217-248; e vd. anche, da ultimo, C. MANTEGNA, *Tra diritto romano e riti germanici: il caso del documento piacentino del IX secolo*, in "Nuovi Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari", XIX (2005), pp. 5-19, in partic. pp. 7-11.

¹⁶ Cf. *ChLA*, XXVIII, cit., n. 844, r. 6 (*constat*), da paragonare, ad esempio, all'analogo soluzione presente in un papiro datato tra novembre 565 e agosto 570 in *ChLA*, XX, *Italy I*, publ. by A. PETRUCCI, J.-O. TJÄDER, Dietikon-Zürich 1982, n. 711, r. 20 (*consentiente*).

¹⁷ Un confronto si può istituire ad esempio con la concessione di enfiteusi dell'arcivescovo Mauro, databile alla metà del VII secolo (P. Tjäder 44): cfr. *ChLA*, XXIII, *Italy III*, publ. by A. PETRUCCI, J.-O. TJÄDER, Dietikon-Zürich 1983, n. 721 (r. 6, *quam*). Sulla differente forma assunta dalla lettera *q* nella curiale romana e in quella ravennate vd. per tutti J.-O. TJÄDER, *Le origini della scrittura curiale romana*, in "Bullettino dell'«Archivio Paleografico Italiano»", 3ª s., II-III (1962-1963), pp. 7-54, in partic. pp. 27-35.

¹⁸ Cfr. NICOLAJ, *Il documento privato* cit., p. 166; vd. anche P. FREZZA, *L'influsso del diritto romano giustiniano nelle formule e nella prassi in Italia*, Mediolani 1974 (*Ius Romanum Medii Aevi*, 1, 2 c ee), p. 10.

pur senza qualificarsi come ecclesiastico, e l'*exceptor* della città Benedetto, *ex iussione* del quale il documento viene scritto; rapporto che, per quanto ne sappiamo, potrebbe ridursi perfino ad una semplice relazione tra maestro e *discipulus*. Nel documento monzese del 745, infine, lo scrittore Deusdedi adopera un formulario del tutto alieno da reminiscenze romane, e si dice *exceptor* nella *rogatio* - il nome della città manca nella copia - ma si sottoscrive soltanto con il proprio nome di battesimo senza alcuna altra qualifica.

Senza dubbio, come già era parso a Schiaparelli, un termine così evocativo, così colto per l'epoca longobarda non è però indice di funzioni, cultura o formazione di livello particolarmente elevato o comunque diverse rispetto agli altri scrittori di carte per i privati, che siano laici o ecclesiastici, che portino la qualifica professionale di *notarius* oppure no¹⁹; e questo appare pianamente confermato se si volge lo sguardo verso Ravenna, per certi versi più ancora di Roma vera roccaforte della prassi giuridica di tradizione romana in epoca medievale. Qui le fonti di VIII secolo sono troppo esigue per offrirci indizi degni di nota; ma in età carolingia il titolo di *tabellio et exceptor curie huius civitatis Ravenne* ricompare nella formula di *rogatio* che chiude un'elegante *cartula transfersionis* su papiro datata all'858/859 che però, supporto a parte²⁰, non si differenzia in maniera significativa dalle coeve carte ravennati né sul piano del formulario né su quello della scrittura²¹. Nella *completio* lo scrittore Mosè²² si sottoscrive però solo come *tabellio*, e ancora come semplice *tabellio* si qualifica sia nella *rogatio* sia nella *completio* dell'unico altro documento che di lui si conosce, una carta di donazione dell'855 pervenuta però in copia dell'XI secolo²³. A Ravenna la qualifica di *exceptor* verrà rispolverata un'ultima volta nel corso del X secolo, quando tra 903 e 968 qualche tabellone si definirà pomposamente *tabellio et exceptor curiae publice huius civitatis Ravenne* o anche *tabellio et curialis huius civitatis Ravenne*²⁴. Spicca, in queste titolature, l'esplicito riferimento ad una *curia publica*, che però non sottintende affatto la resistenza, o tanto meno la rinascita, di uffici pubblici destinati alla protocollazione dei documenti e sede della magistratura cittadina²⁵. La *curia publica* alla quale si riferiscono i tabellioni ravennati

¹⁹ Non appare perciò condivisibile l'opinione di G. COSTAMAGNA, *L'alto medioevo*, in M. AMELOTTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Milano 1975 (Studi storici sul notariato italiano, 2), p. 159, per il quale il titolo di *exceptor* anche in età longobarda aveva «il valore che gli si è costantemente attribuito nell'Età Giustiniana» e coloro che se ne fregiavano sarebbero stati dunque «appartenenti ad una cancelleria, sia pure di municipio e con mansioni che siamo bel lungi dal conoscere».

²⁰ Il papiro è supporto raro ma non eccezionale nella Ravenna di IX secolo, come testimoniano i P. Tjäder 124, 126, 127 e 128 (cfr. *Die nichtliterarischen* cit., I, pp. 49-50), ora in *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, 2nd series, Ninth Century*, ed. by G. CAVALLO and G. NICOLAJ (d'ora in avanti *ChLA*²), LV, *Italy XXVI - Ravenna II. Roma. Città del Vaticano*, publ. by R. COSMA, Dietikon-Zürich 1999, nn. 3, 5, 6 e 7.

²¹ P. Tjäder 124, cfr. *Die nichtliterarischen* cit., I, pp. 49-50. Il documento è edito da ultimo in R. BENERICETTI, *Le carte ravennati dei secoli ottavo e nono*, Faenza 2006, n. 20.

²² Sul quale vd. G. BUZZI, *La Curia arcivescovile e la Curia cittadina di Ravenna dall'850 al 1118 (Studio diplomatico preparatorio dell'edizione delle Carte Ravennati)*, in "Bullettino dell'Istituto storico italiano", 35 (1915), p. 61.

²³ Cfr. ancora BENERICETTI, *Le carte* cit., n. 16.

²⁴ Secondo il censimento di BUZZI, *La Curia* cit., pp. 55-57, 62-64 e 68 si tratterebbe di Domenico II, *tabellio* nel 901 e *tabellio et exceptor curie publice* dal 903 al 911; Domenico III, *prototabellio* nel 927 e *prototabellio et curie exceptor* nel 958; Pietro II, *tabellio et curialis* dal 931 al 954 e *prototabellio et exceptor curie* nel 958; Pietro III, *tabellio* nel 955 e *tabellio et curialis* nel 968.

²⁵ Per quanto riguarda Ravenna, ho già espresso questa opinione in *Il documento privato di area romani-*

nelle loro sottoscrizioni, e che ricorre menzionata anche in alcune carte private²⁶, verosimilmente era lo spazio nel quale si riuniva il tribunale e si amministrava la giustizia, con ogni probabilità una grande aula basilicale sita all'interno dei *palatia* di età imperiale, sempre riutilizzati fino all'età esarcale ed oltre²⁷. Che a Ravenna per qualche tempo si indicasse la sede del tribunale con l'aulico nome di *curia* suggerisce la possibilità che quegli *exceptores curiae* di IX-X secolo, le cui carte private, come già osservato per Mosè, non si differenziano da quelle prodotte dai loro colleghi, non fossero in realtà che tabellioni della città che avevano o avevano avuto rapporti con il tribunale come scrittori di placiti, sebbene questo sia accertabile soltanto per uno di loro²⁸ e sebbene, per i medesimi anni, ci siano tabellioni che scrivono placiti senza tuttavia adottare speciali qualifiche; ma sta di fatto che non sembra possibile leggere nei titoli di *exceptor* o di *curialis*, come pure da alcuni è stato proposto, né un ruolo di spicco all'interno di una corporazione professionale organizzata sulla falsariga di quella tardoantica, di cui all'epoca non c'è traccia concreta, né sottintendervi una fantomatica amministrazione cittadina, né tanto meno assumerli ad indizio di una particolare formazione culturale e professionale²⁹.

ca in età carolingia, in *Die Privaturkunden der Karolingerzeit*, Atti del Convegno internazionale (Stiftsarchiv St. Gallen, 20.-23. September 2006), a cura di P. ERHART, K. HEIDECCKER e B. ZELLER, Dietikon-Zürich, Urs-Graf Verlag, in corso di stampa; ma cfr. anche le considerazioni sul caso ravennate espresse da G. CASSANDRO, *I curiali napoletani*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982 (Studi storici sul notariato italiano, 6), pp. 342-344.

²⁶ La si incontra nella confinazione di *res* oggetto di qualche negozio: cfr. R. BENERICETTI, *Le carte del decimo secolo nell'Archivio Arcivescovile di Ravenna*, I, 901-957, Ravenna 1999, n. 76, del luglio 954. Forse era munita di una torre: una *turris qui vocatur curia* è ricordata nel 980 e ancora nel 1012 (R. BENERICETTI, *Le carte ravennate del secolo decimo*. Archivio arcivescovile, III, (aa. 976-999), [Faenza] 2002, n. 213; ID., *Le carte ravennate del secolo undicesimo*. Archivio arcivescovile, I, (aa. 1001-1024), Faenza 2003, n. 33). Vd. anche BUZZI, *La Curia* cit., p. 55.

²⁷ Il vasto complesso del *palatium* ravennate sorgeva in un'area compresa grosso modo tra le basiliche di S. Apollinare Nuovo e S. Giovanni Evangelista, tra la *platea publica*, asse viario che attraversava la città in direzione nord-sud, e il *Muro novo*, a metà del quale si apriva appunto la *Porta Palatii* che immetteva negli antichi edifici imperiali: cfr. J. ORTALLI, *L'edilizia abitativa*, e P. PORTA, *Il problema del palazzo dell'esarco*, entrambi in *Storia di Ravenna*, II, *Dall'età bizantina all'età ottoniana*, I, *Territorio, economia e società*, a cura di A. CARILE, Venezia 1991, rispettivamente pp. 167-192 (in partic. pp. 171-174) e 269-283 (in partic. pp. 276-278); e vd. anche F.W. DEICHMANN, *Ravenna Hauptstadt des spätantiken Abendlandes. Kommentar*, 3. Teil, *Geschichte, Topographie, Kunst und Kultur*, Stuttgart 1989, pp. 49-58. L'antica *curia publica* dovette essere abbandonata quando Ottone I si fece costruire un palazzo più o meno nella stessa zona, ma un po' più a sud, fuori dalle mura, nel sobborgo detto Cesarea, l'antica *regio Caesarum*: dei nuovi edifici imperiali faceva infatti parte una *regia aula* che, come si legge in un placito del 971, lo stesso imperator *clarissimus in honorem sui ... fundare praecepit* (*I placiti del «Regnum Italiae»*, a cura di C. MANARESI, II/1, (a. 962-1002), Roma 1957 [Fonti per la storia d'Italia, 96*], n. 169), destinata ad ospitare la celebrazione dei processi e menzionata ancora nel 990 come *tribunal palatii quod olim construere iussit domnus Hotto imperator* (*ibidem*, n. 210), ma della quale non sembra esserci più traccia nelle carte dopo il 1014, quando una refuta si svolge non più nel *tribunal* ma in *curte ante palacium quem fuit domni Ottonis imperatoris* (*ibidem*, n. 279). Un *tribunal* è peraltro ricordato anche nella *confinatio* di un terreno nel 982, un altro lato del quale però è rappresentato dalla *platea publica*: potrebbe dunque trattarsi ancora dell'antica *curia publica* facente parte dell'antico *palatium* (BENERICETTI, *Le carte ravennate del decimo secolo* III cit., n. 223).

²⁸ Si tratta di Domenico II (sul quale vd. sopra nota 24; BUZZI, *La Curia* cit., pp. 56 e 62, non censisce questo documento), che redige un placito celebrato in territorio di Imola e presieduto dalla contessa Imma nel luglio 915: cfr. BENERICETTI, *Le carte ravennate del decimo secolo* I cit., n. 26.

²⁹ Per es. BUZZI, *La Curia* cit., pp. 55-57 interpreta i termini di *curialis* e di *exceptor* come indicativi di due

Ciò che però colpisce in quegli *exceptores* di età longobarda dai quali abbiamo preso le mosse è che in tutti e tre i casi il titolo è accompagnato, come in epoca tardoantica, da un preciso riferimento alla città: Schiaparelli, pur non annettendovi un significato specifico, vi aveva colto comunque un consapevole richiamo alla municipalità e agli antichi *officia* di curia; e lo stesso maestro aveva accostato, nel significato concreto, l'*exceptor civitatis* di Piacenza, di Pavia e di Monza al *notarius civitatis* che qua e là compare nel territorio del *Regnum*, come ad esempio il suddiacono e *tabellario castris Viterbii* che redige una *cartula repromissionis* nel 767 a Viterbo³⁰ o come Aurimo *notarius civitatis Asisinate* che sottoscrive come testimone una donazione *pro anima* del 763 tradita dal Regesto di Farfa³¹, o ancora come Gaff, che nel 773 si sottoscrive *notarius publicus Bergomates* nella *completio* di un'altra carta *de accepto mundio*³², con una qualifica che non verrà mai più adoperata dai notai di quella città né in epoca longobarda né tanto meno nei secoli successivi³³ e nella quale l'aggettivo *publicus* sembra quasi rievocare, alla lontana, la *persona publica quia publice servit* di Inst. I, 11 § 3 o lo *scrivane publico* di Rach. 8. Anche se nel formulario di quest'ultimo documento non risaltano evidenti tracce di romanità, tuttavia, come nel caso precedente dell'*exceptor* Vitale, la scrittura di Gaff si iscrive tra i migliori esempi dell'epoca di corsiva nuova 'all'antica', presentando caratteristiche, forme e legature comunissime nella scrittura dei papiri di V-VII secolo, ma certo di sapore assai raffinato nell'VIII³⁴. Già qualche anno fa avevo avuto modo di osservare come la corsiva di Gaff fosse apparentata con quella di altri scrittori di epoca longobarda non casualmente distribuiti lungo il percorso di strade importanti, in sedi come Milano, Pavia, Bergamo, Piacenza o, più verso oriente, Treviso, che evidentemente erano state *municipia* di qualche importanza commerciale o amministrativa o militare nei quali è ragionevole ipotizzare, prima dell'arrivo dei Longobardi in

stadi diversi di una ipotetica 'carriera'; e vd. anche G. RABOTTI, *Osservazioni sullo svolgimento del notariato a Ravenna tra XI e XII secolo*, in *Studio bolognese e formazione del notariato*, Milano 1992 (Studi storici sul notariato italiano, 9), p. 163. Ma ad un controllo effettuato sugli originali, i tabellioni e curiali Pietro II e Pietro III citati sopra alla nota 24 si sono rivelati la stessa persona: quindi almeno per questo scrittore si può escludere che l'alternarsi delle titolature portate negli anni segni le tappe di un progressivo 'avanzamento di ruolo'.

³⁰ Il *Regesto di Farfa di Gregorio da Catino*, pubblicato da I. GIORGI e U. BALZANI, II, Roma 1879, n. 41.

³¹ *Ibidem*, n. 54. Il documento, rogato dal notaio Dagario *in curte domnica in Mutileo* per un autore reatino, è sottoscritto anche da un Leopardo pure *de Asisi* e dallo sculdascio Hauto di Foligno: sembrerebbe che il richiamo alla città sia una sottolineatura della presenza di testimoni non locali, a prescindere dal fatto che uno di essi è un notaio.

³² *CDL* n. 284; ora anche in *ChLA*, XXIX, *Italy X*, publ. by J.-O. TJÄDER, F. MAGISTRALE, G. CAVALLO, Dietikon-Zürich 1993, n. 868.

³³ Come è facile verificare scorrendo le edizioni di carte bergamasche fino alla fine dell'XI secolo in *Le pergamene degli archivi di Bergamo, a. 740-1000*, a cura di M.R. CORTESI, ed. a cura M.L. BOSCO, P. CANSIAN, D. FRIOLI, G. MANTOVANI, Bergamo 1988; *Le pergamene degli archivi di Bergamo, aa. 1002-1058*, a cura di M.R. CORTESI e A. PRATESI, ed. critica di C. CARBONETTI VENDITTELLI, R. COSMA, M. VENDITTELLI, Bergamo 1995; *Le pergamene degli archivi di Bergamo, aa. 1059-1100*, a cura di M.R. CORTESI e A. PRATESI, ed. critica di G. ANCIDEL, C. CARBONETTI VENDITTELLI, R. COSMA, Bergamo 2000.

³⁴ Giudica la scrittura di Gaff una «splendida e fluida corsiva nuova di tipo antico, diritta e slanciata, con evidente punteggiatura» A. PETRUCCI, *Scritture e scriventi in Padania: Milano e Bergamo*, in A. PETRUCCI - C. ROMEO, «*Scriptores in urbibus*». *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna 1992, p. 69.

Italia, un'intensa attività di documentazione, magari affidata, se non proprio ai membri di una *schola tabellionum*, proprio agli scrittori professionisti dipendenti dai pubblici *officia*³⁵. Però, anche se questi notai o *exceptores* di età longobarda che si intitolano, chissà se con un pizzico di orgoglio, alla propria città avessero adoperato corsive di antica tradizione, come lasciano supporre gli esempi di Gaff e Vitale, non tutti coloro che adoperano scritture di quel tipo, che sono molti di più, seguono lo stesso uso, né, come si è accennato, la coloritura municipale si sposa con l'uso di un formulario più spiccatamente 'romano': quindi da dove deriva e che senso ha la qualifica di *notarius civitatis*?

Per rintracciarne le origini bisogna tornare alcuni secoli indietro, alla fine della guerra gotica, e contentarci dell'unica fonte che abbiamo per quell'epoca, ovvero di quei pochi papiri di V-VII secolo scritti per lo più nella città di Ravenna. Come è noto, nel maggio del 540 i Bizantini riprendono la città ed è quindi a partire da questo momento che, in parallelo con la diffusione del *Corpus iuris*³⁶, alcune importanti innovazioni si diffondono, sia pure con qualche lentezza, nella pratica documentaria, in ossequio a precise norme della legislazione giustiniana: basti pensare alla *completio* prevista nella costituzione del 528 accolta in C. 4, 21, 17³⁷, o alla formula di datazione secondo gli anni di impero imposta nel 537 con la Novella 47 anche ai tabellioni *qui omnino qualibet forma documenta conscribunt*³⁸. Ma nella documentazione ravennate penetrano anche altre novità destinate ad avere durevole fortuna, che però non sembrano discendere da precise prescrizioni di legge: mi riferisco in particolare al progressivo abbandono del tradizionale titolo di *forensis*, che senz'altra

³⁵ F. SANTONI, *Palazzi vecchi e nuovi: il fenomeno grafico tra Ravenna, Pavia e Milano (secc. VIII-IX)*, in "Ravenna Studi e ricerche", IX (2002), fasc. 1, pp. 167-188, spec. pp. 186-187.

³⁶ Che non sia «affatto ragionevole» far dipendere l'introduzione e la diffusione in Italia del diritto giustiniano dall'emanazione nel 554 della *pragmatica sanctio* è affermato con grande chiarezza da G. NICOLAJ, *Documenti e libri legales a Ravenna: rilettura di un mosaico leggendario*, in *Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale*. Atti del XVII Congresso internazionale di studio sull'alto medioevo, Ravenna, 6-12 giugno 2004, Spoleto 2005, pp. 761-799, in partic. pp. 765-766, la quale interpreta proprio come «risposta della prassi alla codificazione di Giustiniano» le trasformazioni del formulario rilevate da TJÄDER, *Die nichtliterarischen* cit., II, p. 6; lo stesso studioso aveva poi esaminato il lento aderire del formulario ravennate alla legislazione e alla prassi bizantina, tra innovazioni, resistenze e adattamenti, in J.-O. TJÄDER, *Alcune osservazioni sulla prassi documentaria a Ravenna nel VI secolo*, in *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, a cura di G.G. ARCHI, [Ravenna 1985], pp. 23-42, spec. alle pp. 27-33. Che non si dovesse «troppo rigidamente» far perno sul 554, poiché «tra le due *partes imperii* legislazione e prassi in materia documentale si erano svolte in parallelo e non senza scambi», era peraltro già opinione di AMELOTTI, *L'età romana* cit., p. 60.

³⁷ Com'è noto, nella celeberrima e studiata costituzione, più che prescrivere esplicitamente la *completio* per il documento tabellionico, l'imperatore stabilisce che il *tabellio* debba necessariamente *completare l'instrumentum* (ovvero assumersene la responsabilità per la forma ma soprattutto per la corrispondenza tra il contenuto e la volontà espressa dall'autore) perché questo abbia *vires*, senza però dettare regole circa il tenore della clausola, che in effetti, al suo primo apparire nel 553 (P. Tjäder 13), non si è ancora stabilizzata nel canonico *complevi et absolvi*.

³⁸ La Novella 47 è diretta infatti a coloro i quali *gestis ministrant, sive in iudiciis sivi ubicumque conficiuntur acta, et tabelliones qui omnino qualibet forma documenta conscribunt*. La non immediata prontezza nell'applicazione della norma giustiniana in Italia è dimostrata da P. Tjäder 7, copia del protocollo di un processo verbale celebrato nel 557 presso la curia di Rieti nel corso del quale una donna aveva chiesto l'istituzione di un tutore per i due figli minorenni, datata ancora con gli anni di consolato.

specificazione a Ravenna è portato, senza eccezioni, da tutti gli scrittori professionali di documenti privati fino al 540, e che negli anni successivi viene prima affiancato e poi sostituito da quello di *tabellio*, più familiare al lessico giuridico romano fin dall'epoca di Ulpiano³⁹; e sembrerebbe proprio che l'intitolazione alla città, mai adottata dai *forenses* prima del 540, sia da collegare strettamente proprio alla diffusione della qualifica di *tabellione*. Infatti, dalla seconda metà del VI secolo, a Ravenna i *tabelliones* nell'esercizio della propria professione non sono mai *tabellioni* e basta, ma sempre e soltanto *tabellioni della città*, ovvero, più icasticamente, *'huius' civitatis Ravennatis* e perfino *huius splendidissimae urbis Ravennatis*⁴⁰: se però, come pare, non esiste norma o regolamento che prescriva tale amplificazione della qualifica professionale, dobbiamo immaginare o che quell'innovazione fosse una creazione originale oppure che fosse frutto di un'importazione da Oriente di pratiche bizantine, trasmesse quindi per via di consuetudine e non già di *leges* o *iura*.

Purtroppo questa è un'ipotesi non dimostrabile, poiché come si sa della documentazione costantinopolitana di età giustiniana non avanza praticamente nulla⁴¹: qualche indizio ce lo fornisce l'unico papiro conservatoci, del luglio 551⁴², chiuso da un'attestazione di un Flavio Teodoro *notarios*, da considerare laico in assenza di qualsiasi qualifica ecclesiastica, il quale dichiara di avere la propria *statio* presso la chiesa di S. Sofia della *basilidos poleos*. Purtroppo l'attestazione è mutila, poiché lo strato superficiale del papiro si è distaccato in corrispondenza delle ultime 2/3 righe: e quindi non sappiamo né se ci fosse una vera e propria *completio* in chiusura né se in questa il notaio facesse di nuovo riferimento alla sua città⁴³; e a questo proposito giova forse ricordare che la *plerosis* o *teleiosis*, ovvero la *completio* prevista dalla legislazione giustiniana ed espressa da verbi tecnici come ad esempio *ete-*

³⁹ Cfr. D. 48, 19, 9, 4.

⁴⁰ Così sottoscrive il *forensis* Flavio Giovanni nel 572 (P. Tjäder 35; vd. anche ChLA, III, *British Museum London*, Olten-Lausanne 1963, n. 181). Il richiamo allo *splendor* dell'antica capitale rispunta, non casualmente, in età ottoniana: vd. la solenne donazione di Pietro duca e conte al monastero di S. Apollinare Nuovo scritta nel maggio 973 da Domenico *tabellio huius splendidissime urbis civitatis Ravennatum* in *Regesto di S. Apollinare Nuovo*, a cura di V. FEDERICI, Roma 1907 (Regesta chartarum Italiae, 3), n. 2. Si osserva, nella sottoscrizione di Flavio Giovanni (il quale ci informa anche di avere la propria *statio* presso la sede della zecca, *ad monitum auri in porticum Sacri Palati*, secondo un uso che sembra mutuato dal notariato costantinopolitano, vd. oltre nel testo), una sorta di fusione tra la 'nuova' intitolazione alla città e la 'vecchia' qualifica professionale di *forensis*: ulteriori esempi sono offerti anche da Giovanni *v.h. forensis huius civitatis Ravennatis* nel 572 (P. Tjäder 6) e da *Deuseddit forensis civitatis Classis Ravennatis*, attestato nel 551 e nel 552 (rispettivamente P. Tjäder 34 e P. Tjäder 4-5); sembrerebbe tuttavia che a Classe il notariato fosse meno pronto ad accettare certe novità del formulario, se lo stesso *Deuseddit* non adopera la *completio* nella *cessio in solutum* del 551 e se ancora a metà VII secolo è attestato un *primicerius scolae forensium civitatis Ravennatis seo Classis* (P. Tjäder 24).

⁴¹ Vd. quanto osserva H.G. SARADI, *Notai e documenti greci dall'età di Giustiniano al XIX secolo*, I, *Il sistema notarile bizantino (VI-XV Secolo)*, Milano 1999 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, IV), p. 24.

⁴² *Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire*, N^{os} 67001-67089, *Papyrus grecs d'époque byzantine*, par M.J. MASPERO, Le Caire 1910, n. 67032, con riproduzione parziale; il testo, con traduzione latina, anche in *Fontes iuris Romani antejustiniani*, III, *Negotia*, a cura di V. ARANGIO RUIZ, Firenze 1943, n. 179, dove però sono omesse le sottoscrizioni e la *completio*.

⁴³ Peraltro, qualche perplessità sulla natura dell'attestazione di Teodoro è ingenerata dal verbo da lui adoperato, che è il $\mu\epsilon\rho\tau\upsilon\rho\omega$ tipico delle sottoscrizioni testimoniali: nessun dubbio sul fatto che Teodoro sia lo scrittore del papiro in SARADI, *Notai e documenti greci cit.*, p. 24; più sfumato il parere di AMELOTI, *L'età romana cit.*, pp. 51-53.

lesa, eteleiosa, eteleiothe (con significato appunto corrispondente al latino *complevi*), nei documenti greci viene più frequentemente risolta con una speciale sottoscrizione, attestata già da esempi di IV secolo e quindi ben più antica di Giustiniano, nella quale il notaio dichiara che il documento è stato da lui scritto (δὲ ἐμοῦ ... ἐγράφη) e dove il verbo *grafein* non fa riferimento all'atto materiale dello scrivere (poiché il testo in quanto tale poteva essere tranquillamente scritto da uno scriba aiutante del notaio), ma ad uno 'scrivere' caricato del preciso valore giuridico attribuito da Giustiniano appunto alla *completio*⁴⁴. Già nel corso del IX secolo, tuttavia, una *completio* di questo tipo in Grecia non si adoperava quasi più e il nome dello scrittore del documento si trova in una formula posta a chiusura del testo, strutturata in maniera affine alla *rogatio* o allo *scriptum per manum* presente nella documentazione occidentale e nella quale si dice che quel certo documento è stato scritto su richiesta dell'autore per mano (διὰ χειρὸς) del tale scrittore e vi si ricorda spesso la presenza dei testimoni⁴⁵; e nemmeno l'uso di intitolarsi alla propria città sembra aver avuto grande seguito nella prassi notarile d'Oriente, come indicherebbe la scarsità di esempi che la documentazione edita ci offre. In epoca medievale continueranno a identificarsi con la città, qua e là e occasionalmente, un Nicola chierico, *libelesios* (cioè *libellarius*) e *sumbolaiographos* di Tessalonica nell'897⁴⁶ o, ancora più tardi, qualche *nomikos* di Ierissos nell'XI secolo, come l'arcidiacono Costantino nel 1014 o il prete Nicola nel 1071⁴⁷. Ma se per esempio ci si rivolge alla cospicua documentazione di VI-VII secolo proveniente dalla provincia egiziana ci si accorge che tale pratica già in epoca giustiniana sembra assai poco diffusa⁴⁸, o, come ad esempio ad Ossirinco, del tutto sconosciuta, e che il medesimo scrittore che si richiama alla città in un documento può tranquillamente non farlo negli altri da lui prodotti, come se la 'pennellata' cittadina non venisse affatto percepita come parte integrante della qualifica professionale⁴⁹. Potrebbe forse essersi trattato di un uso caratteristico del solo notariato della capitale, la cui imitazione non si era uniformemente diffusa in tutte le provincie dell'Impero, Italia a parte: e tuttavia tale uso, sia pur così tanto sporadico, ha fatto pensa-

⁴⁴ Vd. su questo G. FERRARI, *I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale e le loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri greco-egizii*, Leipzig 1910, rist. anast. Aalen 1974, pp. 121-122 ed anche AMELOTI, *L'età romana* cit., pp. 57-59 nonché i più recenti SARADI, *Notai e documenti greci* cit., pp. 31-35 e M. AMELOTI, *Fides, fides publica in età romana*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VIII), pp. 14-15.

⁴⁵ Vd. per tutti FERRARI, *I documenti greci medioevali* cit., p. 38.

⁴⁶ *Actes de Lavra, I, Des origines a 1204*, éd. diplomatique par P. LEMERLE, A. GUILLOU, N. SVORONOS, avec la collaboration de D. PAPACHRYSSANTHOU, Paris 1970 (Archives de l'Athos, V), n. 1: Nicola si richiama alla città non nella formula di *completio*, che pure ancora adoperava (in una forma «perfetta a parte le sgrammaticature»: AMELOTI, *L'età romana* cit., p. 89 nota 33), bensì nella citata formula che chiude il testo.

⁴⁷ *Actes de Lavra, I* cit., n. 18 e n. 35: in entrambi i casi il riferimento alla città fa sempre parte della formula conclusiva del testo ricordata alla nota precedente.

⁴⁸ Come è agevole consatare grazie al repertorio *Notariatsunterschriften im Byzantinischen Ägypten*, hrsg. von J.M. DIETHART und K.A. WÖRPER, Wien 1986 (Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek [Papyrus Erzherzog Rainer], N.S., XVI): per esempio ad Arsinoe su 72 scrittori di documenti solo Giusto, in un papiro di VII secolo, si sottoscrive come *sumbolaiographos* della città (τῆς Ἀρσινωιτῶν πόλεως).

⁴⁹ Qualifica che inoltre non appare affatto stabile, dato che nei suoi documenti uno stesso scrittore può definirsi indifferentemente *sumbolaiographos*, *nomikos* o *tabellion/taboularios* o addirittura non adoperare alcun titolo: numerosi esempi dalle città egiziane in *Notariatsunterschriften* cit., *passim*.

re all'esistenza di vere e proprie 'circoscrizioni notarili' di cui il tabellone era titolare⁵⁰, ipotesi che francamente sembra poco probabile, se nemmeno l'Ἐπαρχικόν βιβλίον, il minuscolo *Libro del Prefetto* emanato a Costantinopoli da Leone VI all'inizio del X secolo per regolamentare 22 mestieri o corporazioni, fa menzione di tali circoscrizioni nell'ampio capitolo dedicato ai tabellioni⁵¹.

Ma ritorniamo in Italia. Sembrerebbe dunque che legare il proprio nome e l'esercizio della propria professione alla città da parte di qualche scrittore di carte di età longobarda verosimilmente rappresenti, più che una concreta e consapevole coloritura in senso 'municipale', la riproposizione, senza sostanziali modifiche, di una formula ereditata vuoi dagli *acta municipalia* di epoca tardoantica scritti dagli *exceptores civitatis* dai quali si sono qui prese le mosse, vuoi dal formulario dell'*instrumentum publice confectum* e dagli usi dei tabellioni di VI secolo, che probabilmente imitavano modelli costantinopolitani. E non sembra che questo quadro di partenza muti di molto nei secoli successivi, almeno in tutti quei casi nei quali un'intitolazione cittadina si lega al nome dello scrittore nella formula di *completio*, ovvero nell'elemento del formulario che meglio rappresenta il notaio nell'esercizio della sua professione; qualche diversa riflessione potrebbero forse suscitare quei rarissimi casi di notai che si fregiano del nome della propria *civitas* apparentemente solo quando si trovano a rogare in sedi diversa da quella abituale, come il *Teodelasii notarius civitatis Aretine* che scrive, con un formulario di qualche ricercatezza, una donazione a Montepulciano nel maggio 806, e che però è solo *notarius* nella *completio*⁵², o come Launo, notaio di *Civitas Nova* nel suburbio modenese, che invece utilizza il riferimento alla città, nella *completio*, solo quando si trova a scrivere un documento nella città di Modena per destinatari modenesi nell'816⁵³. Meno significativi, dal punto di vista che qui interessa, sembrano invece i casi in cui il notaio associa al proprio nome quello della sua città quando sottoscrive come testimone ad un documento rogato da altri, come l'Aurimo di Assisi precedentemente ricordato, o come il Gisulfo *notarius Brixianus* che sottoscrive il testamento dell'imperatrice Angelberga del marzo 877⁵⁴, poiché menzionare la propria *civitas* o il proprio *vicus* d'origi-

⁵⁰ Così per es. per FERRARI, *I documenti greci medioevali* cit., pp. 122-123.

⁵¹ Il *Libro del Prefetto*, databile al 911-912 per AMELOTTI, *L'età romana* cit., p. 44, è edito in J. NICOLET, *Le Livre du Préfet ou l'Edit de l'empereur Léon le Sage sur les corporations de Constantinople*, Gêneve 1893, rist. anast. London 1970: alle pp. 13-22 il primo capitolo, Περὶ ταβουλλαρίων.

⁵² Vd. da ultimo *ChLA*², LXI, *Italy XXXIII - Siena I*, publ. by V. MATERA, Dietikon-Zürich 2002, n. 6. Tuttavia, il caso di *Teodelasii* è da considerare del tutto eccezionale: i notai aretini, infatti, non usano mai richiamarsi alla propria città, né in età carolingia né nei secoli successivi, come conferma lo spoglio di *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo*, raccolti per cura di U. PASQUI, vol. primo, *Codice diplomatico (an. 650?-1180)*, Firenze 1899 (Documenti di storia italiana pubblicati a cura della R. Deputazione Toscana sugli studi di storia patria, t. XI).

⁵³ Cfr. da ultimo *ChLA*², LXXXVIII, *Italy LX - Modena. Nonantola I*, publ. by G. FEO, M. MODESTI, M. AL KALAK, M. MEZZETTI, Dietikon-Zürich 2008, n. 3: nei documenti nn. 7 (a. 823) e 8 (a. 830), rogati l'uno in *civitate Geminiana* (altro nome di Cittanova), l'altro presso un oratorio di Baggiovvara, Launo si dice semplicemente *notarius*.

⁵⁴ *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, a cura di E. FALCONI, I, Cremona 1979, n. 20. Per Brescia questo è l'unico caso a mia conoscenza: gli scrittori bresciani di carte, tra i quali nel IX secolo compare ancora qualcuno privo di qualifica professionale, come Cunoald nell'898 (vd. *Le carte del monastero di S. Giulia di Brescia*, I, (759-1170), a cura di E. BARBIERI, I. RAPISARDA, G. COSSANDI, ed. digitale in *Codice diplomatico della Lombardia medievale (secoli VIII-XII)*, 2008 <URL: <http://cdlm.unipvd.it/edizioni/bs/brescia-sgiulia1>>, n. 44), si qualificano infatti sempre e solo come notai (qualcuno intensificando il proprio titolo con il richiamo al Sacro

ne è una prassi talmente diffusa tra i sottoscrittori delle carte medievali che la si può pensare scollegata dal titolo professionale.

E forse ancora differenti sono le logiche che stanno dietro alla qualificazione in senso municipale quando i notai hanno a che fare con l'ambito giudiziario. Come si sa, nel Medioevo i tribunali formicolano non solo di giudici, ma anche di notai, o di notai-giudici di diversa formazione e provenienza⁵⁵; e proprio i placiti, dunque, ci offrono un ulteriore punto di vista sulla diffusione e sulla funzione della titolatura cittadina nel territorio del *Regnum Italiae*.

È raro, nel territorio del *Regnum*, imbattersi in *notitiae iudicati* redatte da notai di città, come Grimoaldo, scrittore di un placito celebrato a Trento nell'845, il quale si definisce *notarius civis* (nel senso di *civitatis Tridentine* nel passo in cui ricorda l'amonicio dei giudici a scrivere il documento, ma si sottoscrive come *notarius* nella *completio*⁵⁶. Ma se invece si guarda alla composizione dei tribunali, sembrerebbe che, all'occasione, la qualifica di *notarius civitatis* venga attribuita pressoché soltanto a notai di area lombarda: così, ad esempio, in un placito tenuto a Milano durante gli anni di Lotario troviamo a far parte del tribunale sedente in giudizio Rotpert notaio *de eadem civitate* che, in ordine gerarchico, è ricordato dopo un *notarius domni imperatoris* e dopo gli scabini *Mediolanenses*⁵⁷; o ancora a Piacenza nell'859 del tribunale fanno parte due *notarii de Papia*, uno dei quali si sottoscrive, ma come *notarius* e basta⁵⁸; e nell'865 a Lucca un *Leotardus notarius Papiense*, che non si sottoscrive, precede nell'elencazione i *notarii de iamdicta civitate Luca*⁵⁹. In quest'ultimo placito, l'ordine in cui i notai insigniti della titolatura cittadina si susseguono nell'elenco dei diversi personaggi che compongono il tribunale appare dettato da ragioni di ordine istituzionale e procedurale: è possibile infatti che, ad esempio, il pavese Leotardo facesse parte, per così dire, dello 'staff' tecnico al seguito dei *missi* imperiali, uno dei quali è addirittura Giovanni, arcicancelliere del Sacro Palazzo. Ma il fatto che nell'elencazione dei membri componenti il tribunale uno o più notai siano qualificati mediante la menzione della città di provenienza non significa affatto che questi, nella *completio* dei documenti da loro prodotti, facciano rife-

Palazzo o all'autorità regia) e solo dal 1024 in avanti compaiono rogatari che si intitolano contemporaneamente *notarius et iudex* (*ibidem*, n. 64; vd. anche *Le carte del monastero di S. Pietro in Monte di Serle (1039-1200)*, a cura di E. BARBIERI - E. CAU, Brescia 2000 [Codice Diplomatico Bresciano, 1]).

⁵⁵ Sulla «figura bifronte» del notaio-giudice, che unisce «al profilo dell'autore della documentazione [...] quello istituzionale del titolare della giurisdizione» cfr. NICOLAJ, *Il documento privato* cit., pp. 184-186, la cit. a p. 186. È quasi superfluo ricordare come dal notariato, forte di «un'esperienza larga [...] di un ruolo pubblico e pubblicitario nell'ambito dell'ordinamento», provenisse il personale tecnico dei tribunali: cfr. il convincente quadro che emerge ancora da G. NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del Rinascimento giuridico*, Milano 1991 (Ius nostrum, 19), pp. 18-22 (la cit. a p. 21) e, della stessa, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)*, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLIV/1, Spoleto 1997, pp. 347-384, in partic. pp. 362-365.

⁵⁶ Cfr. *I placiti del «Regnum Italiae»*, a cura di C. MANARESI, I, (a. 776-945), Roma 1955 (Fonti per la storia d'Italia, 92), n. 49; vd. anche, da ultimo, *ChLA*², LIX, *Italy XXXI - Verona I*, publ. by F. SANTONI, Dietikon-Zürich 2001, n. 17.

⁵⁷ *I placiti del 'Regnum Italiae'* I cit., n. 45, riedito, con la precisazione di alcune letture, in *Il museo diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*, a cura di A.R. NATALE, I, Milano s.d. [ma 1971], n. 68.

⁵⁸ *Ibidem*, n. 63.

⁵⁹ *Ibidem*, n. 69.

rimento alla propria città. Un solo esempio: nell'847 si celebra un placito a Barberino nella Val Trebbia⁶⁰, nel cui collegio giudicante figurano, dopo *iudices* e *notarii domni imperatoris* e dopo gli scabini *comitatu Placentino*⁶¹, tre *notarii Placentine* (sottinteso, evidentemente, *civitatibus*), Grimoaldo, Ursiniano e Radeverto; ma, come rivelano le carte private che a loro sembrano attribuibili, nessuno dei tre usa decorarsi del titolo cittadino nello svolgimento del proprio mestiere di notaio⁶².

È chiaro dunque che per i notai che compongono i tribunali il titolo cittadino sia da legarsi ad esigenze procedurali, ma non sia certo attribuito inscindibilmente unito alla loro qualifica professionale. E poco di significativo aggiungono a questo quadro generale quei notai che nei placiti si intitolano al *comitatus*: non sembra così scontato considerarli, come proponeva Schiaparelli⁶³, portatori di una titolatura derivante da quella antica alla *civitas*, poiché anche il richiamo dei notai al *comitatus*, abitudine peraltro rara in ambito placitario, è da connettere alla dimensione giurisdizionale, tant'è vero che ricorre solo ed esclusivamente quando il notaio figura nell'elenco dei membri del tribunale; e nel caso di notai *comitatus* attestati in più di un placito, si può osservare una volta di più come nell'alto medioevo le qualifiche professionali e funzionali siano ancora fluide e intercambiabili. Un esempio di età ottoniana: a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, nel 962 nella città di Reggio si celebrano tre placiti presieduti da *missi* imperiali; nel primo il Giovanni *notarius istius* (sottinteso *comitatus*) *Regensis* che fa parte del tribunale corrisponde con ogni probabilità, nonostante il documento sia in copia, al Giovanni *notarius domnorum regum* che sottoscrive la *notitia iudicati*⁶⁴; nel secondo placito, anch'esso in copia, del tribunale fanno parte ben quattro notai *istius comitatus*, ma solo uno di loro, Berno, sottoscrive e come semplice *notarius*⁶⁵; e che anche l'intitolazione al *comitatus* non fosse affatto stabile è mostrato dal terzo placito (ancora in copia), nel quale lo stesso Berno fa di nuovo parte del tribunale ma con la qualifica di semplice notaio, e come semplice notaio si sottoscrive⁶⁶.

Per converso, proprio a partire dall'età ottoniana, le *notitiae iudicati* ci mostrano come intitolarsi alla città sia diventato abituale soltanto per alcuni notariati, non casualmente per

⁶⁰ R. VOLPINI, *Placiti del 'Regnum Italiae' (secc. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, a cura di P. ZERBI, III, Milano 1975, n. 3.

⁶¹ Sui quali cfr. F. BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Rome 1995 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291), p. 150 e le schede a p. 363.

⁶² Il placito dell'847 è in copia e nessuno dei tre notai vi si sottoscrive. Tuttavia, pur senza certezze assolute, la loro identificazione con altrettanti rogatori piacentini di IX secolo appare plausibile considerando che per tutto il IX secolo a Piacenza risulta attivo un solo Grimoaldo notaio, due notai di nome Radeberto (uno dei quali appare più probabile dell'altro per ragioni di contiguità cronologica) e due, più o meno contemporanei tra loro, di nome Ursiniano: cfr. *l'Anagrafe dei notai piacentini del IX secolo* in *ChLA²*, LXV, *Italy XXXVII - Piacenza II*, publ. by C. MANTEGNA, Dietikon-Zürich 2004, pp. 10-14, ripresa, con aggiunte e correzioni, in *ChLA²*, LXXI, *Italy XLIII - Piacenza VIII*, publ. by C. MANTEGNA, Dietikon-Zürich 2007, pp. 12-15, e vd., naturalmente, tutti i documenti ivi indicizzati.

⁶³ SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde* I cit., pp. 10-11.

⁶⁴ *I placiti del 'Regnum Italiae' II/1 cit.*, n. 145.

⁶⁵ *Ibidem*, n. 146.

⁶⁶ *Ibidem*, n. 149. Si noti che nell'agosto 979 risulta attestato un Berno notaio e giudice del Sacro Palazzo che scrive un livello per il vescovo Ermenaldo: cfr. P. TORELLI, *Le carte degli Archivi reggiani fino al 1050*, Reggio Emilia 1921, n. 67.

i notariati delle zone più ‘romaniche’ dell’Italia medievale, con l’eccezione di Venezia⁶⁷: nei tribunali incontriamo così tabellioni che si dichiarano esplicitamente della città di Ravenna⁶⁸ o delle città che facevano parte della sua antica provincia ecclesiastica, e quindi ad esempio tabellioni di Imola⁶⁹, di Forlì⁷⁰, di Ferrara⁷¹; ed anche notai della città di Capua⁷² o del *territorium Sabinense*⁷³. In particolare, nei placiti prodotti a Ravenna e nelle città vicine con un caratteristico formulario, anche se del tribunale fanno parte diversi *tabelliones* solo quello che si preannuncia come redattore della *notitia iudicati*, menzionandosi all’ultimo posto dell’elenco dei membri giudicanti, si presenta come *tabellio civitatis*⁷⁴, a indizio di come in quella zona intitolarsi alla città non fosse ‘casuale’, ma invece percepito come attributo dello scrittore nell’esercizio delle sue funzioni professionali, come già si era notato per gli *exceptores* di età tardoantica.

Il quadro complessivo non cambia se si prende in esame la documentazione dei privati tra X e XI secolo. In generale, si può osservare che per i rogatari del *Regnum* l’intitolazione alla città è un elemento che non fa parte del formulario consueto⁷⁵: e questo risulta ben evidente se si considera ad esempio il caso dell’Emilia, dove, anche da un dettaglio come questo, si coglie immediata l’ideale spaccatura che isola, sul piano del formulario ma anche dei più semplici usi notarili, un territorio di influenza ravennate, da una zona nella quale la prassi aderisce ai modelli correnti e consueti nell’Italia centro settentrionale. Quindi si incontreranno notai che sono sempre e solo *tabelliones civitatis* a Ravenna ed anche, in linea di massima, a Imola, Ferrara, nel territorio di Forlì, come s’è detto⁷⁶, ma pure a

⁶⁷ Dove come si sa gli scrittori di carte sono sempre ecclesiastici che si definiscono solo *notarius*, a parte quelli di IX secolo che invece adottano il più anodino *scriba*: cfr. per tutti A. BARTOLI LANGELI, *Documentazione e notariato*, in *Storia di Venezia*, I, *Origini-Età ducale*, a cura di L. CRACCO RUGGINI, M. PAVAN, G. CRACCO, G. ORTALLI, Roma [1992], pp. 847-864.

⁶⁸ Esempi assai numerosi già in *I placiti del ‘Regnum Italiae’* II/1 cit., *passim*.

⁶⁹ Come gli *Imolenses* Giovanni *de Solustra* e Pietro *de Corvaria*, entrambi *I placiti del ‘Regnum Italiae’* II/1 cit., n. 242 (a. 998).

⁷⁰ Come Giovanni *de Huriano*, che si sottoscrive come *tabellio huius Pupiliensis territoria*: cfr. M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati de’ secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, IV, Venezia 1802, n. 11, a. 950, ma datato 994-995 da BENERICETTI, *Le carte ravennati del secolo decimo III*, cit., n. 265.

⁷¹ *I placiti del ‘Regnum Italiae’* II/1 cit., n. 164 (a. 970).

⁷² Come Maraldo *notarius de civitate Capuana*, *ibidem*, n. 161 (a. 998).

⁷³ Ad esempio, negli anni a cavallo tra fine X e inizio XI secolo, Iobo (*Il Regesto di Farfa di Gregorio da Catino*, pubblicato da I. GIORGI e U. BALZANI, III, Roma 1883, ad es. nn. 411, 416, 442) o Lupo (*ibidem*, n. 402).

⁷⁴ Per un esempio si può vedere *I placiti del ‘Regnum Italiae’*, II/1 cit., n. 210, a. 990: «[...] Igitur dum resideret Deo annuente Iohannes archiepiscopus sancte Placentine ecclesie in generali placito, simul cum eo [...] residentes et adstantes cum eis nobiles viri laudabilesque fama, nomina quorum sunt hec, idest [...] Andreas tabellio, Apollinaris tabellio, Aldo tabellio et ego Iohannes Deo largiente tabellio civitatis Ravenne, et alii quorum recordare non possum». Il placito dovrebbe attribuirsi al tabellione Giovanni V dell’anagrafe di Buzzi, *La Curia* cit., p. 72, che però non censisce questo documento.

⁷⁵ Che non si trovassero *notarii civitatis* tra i rogatari dell’Italia settentrionale era del resto ben noto già a COSTAMAGNA, *L’alto medioevo* cit., pp. 189-193.

⁷⁶ Vale la pena di osservare, almeno di sfuggita, che mentre a Ravenna i tabellioni si dicono *tabellio huius civitatis* invariabilmente sia nella formula di *rogatio* che chiude il testo dei documenti sia nella *completio*, fin tanto che questa viene adoperata nella sua forma tradizionale (dal 1078 in avanti le due formule vengono infatti fuse in un’unica clausola collocata alla fine del testo), nelle città circonvicine può capitare che il

Faenza⁷⁷, a Rimini, ‘capitale’ dell’antica Pentapoli marittima⁷⁸, o a Cesena⁷⁹, o più a nord, come nel *castrum Ficiariole* presso Rovigo⁸⁰, mentre a Bologna gli scrittori di carte, che si definiscono *notarius* o *tabellio*, non si intitolano alla loro città⁸¹, come pure i notai di Modena o di Reggio. Ma esistono naturalmente zone nelle quali la prassi si ibrida: così a Medicina, che si trova in territorio di Bologna ma è a soli 40 km da Imola ed è quindi vicina all’influenza della prassi ravennate, ancora nell’XI secolo operano *tabelliones civitatis*⁸²; e ancora

tabellone si intitoli alla città nella *rogatio* ma non nella *completio*: il testardo conservatorismo che caratterizza il tabellionato ravennate è infatti, nel territorio della sua antica provincia ecclesiastica, meno rigido e più permeabile a suggestioni provenienti dall’esterno: cfr., sulla questione, F. SANTONI, *Un monogramma antico e una formula nuova: note intorno alle carte ravennate di XI-XII secolo*, in *Virtute et labore. Studi offerti a Giuseppe Avarucci per i suoi settant’anni*, a cura di R.M. BORRACCINI e G. BORRI, Spoleto 2008, pp. 43-76. Rispetto a Ravenna la periferia si mostra più flessibile anche sul versante delle qualifiche professionali: ad es. a Forlimpopoli nel 1014 una *petitio* di enfiteusi è redatta da un Giberto *tabellio territorio Pupillense* (BENERICETTI, *Le carte ravennate del secolo undicesimo* I cit., n. 37), ma circa trent’anni dopo un accordo tra l’arcivescovo di Ravenna e il conte Gerardo è scritto da Giovanni *notarius civitatis Forimpopulo* (FANTUZZI, *Monumenti ravennate de’ secoli di mezzo IV cit.*, n. 29, a. 1043).

⁷⁷ Cfr. M. FANTUZZI, *Monumenti ravennate de’ secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, VI, Venezia 1804, n. 15; G. MUZZIOLI, *Le carte del monastero di S. Andrea maggiore di Ravenna*, I, (896-1000), Roma 1961 [ma 1987] (Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi, 86), n. 44; BENERICETTI, *Le carte ravennate del secolo undicesimo* I cit., nn. 23, 34; ID., *Le carte ravennate del secolo undicesimo. Archivio arcivescovile*, III, (aa. 1045-1068), Faenza 2005, n. 289; cfr. anche l’abbondantissima produzione documentaria di *Petrus Faventinus scriba* (attivo tra anni ‘70 dell’XI secolo e primi decenni del secolo successivo) in M. MAZZOTTI, *Le pergamene dell’Archivio Capitolare di Faenza dalle origini alla metà del sec. XII*, tesi di laurea (rel. R. Ferrara), Università degli studi di Bologna, Facoltà di Lettere e filosofia, a.a. 1989-1990: ringrazio l’amico Mazzotti per avermi consentito di citare il suo pregevole lavoro, purtroppo tuttora inedito.

⁷⁸ M. FANTUZZI, *Monumenti ravennate de’ secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, I, Venezia 1801, n. 45, e V, Venezia 1803, n. 42; *Carte di Fonte Avellana*, I, (975-1139), a cura di C. PIERUCCI e A. POLVERARI, Roma 1972 (Thesaurus Ecclesiarum Italiae, IX/1), nn. 26, 29.

⁷⁹ Si vedano le carte dell’XI secolo rogate da tabellioni cesenati in BENERICETTI, *Le carte ravennate del secolo undicesimo* I cit., nn. 12, 33; ID., *Le carte ravennate del secolo undicesimo* III cit., nn. 271, 296; ID., *Le carte ravennate del secolo undicesimo. Archivio arcivescovile*, IV, (aa. 1069-1099), Faenza 2007, n. 394; FANTUZZI, *Monumenti ravennate de’ secoli di mezzo IV cit.*, n. 31.

⁸⁰ *Codice diplomatico polironiano (961-1125)*, a cura di R. RINALDI, C. VILLANI, P. GOLINELLI. Prefazione di O. CAPITANI, Bologna 1993, n. 25: Bruno *tabellio huius castris Ficiariole* roga una *pagina offerisionis* presso il monastero di S. Maria di Felonica (MN).

⁸¹ Nemmeno nelle testimonianze più antiche: vd. G. CENCETTI, *Le carte bolognesi del secolo decimo*, Bologna 1936 (Biblioteca de «L’Archiginnasio», s. II, L), ora in *Notariato medievale bolognese*, II, *Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III), pp. 1-132, cui si aggiunge il documento datato all’880 in *ChLA*², LIV, *Italy XXVI - Ravenna I*, publ. by G. RABOTTI e F. SANTONI, Dietikon-Zürich 2000, n. 8. Per l’XI secolo, oltre a G. CENCETTI, *Le carte del secolo XI dell’Archivio di S. Giovanni in Monte e S. Vittore*, in “Pubblicazioni del R. Archivio di Stato in Bologna”, I (1934), pp. 5-52, ora in *Notariato medievale bolognese* II cit., pp. 133-182, vd. naturalmente *Le carte bolognesi del secolo XI*, a cura di G. FEO, *Note topografico-storiche sui documenti bolognesi del secolo XI*, a cura di M. FANTI, Roma 2001 (Fonti per la storia dell’Italia medievale. Regesta chartarum, 53).

⁸² Come i tabellioni Gaidolfo detto Rustico, Gerardo, Martino indicizzati in G. FEO, *Per l’edizione delle carte bolognesi del secolo XI. Il censimento dei notai*, in “Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari”, XII (1998), pp. 7-47 (in partic. pp. 22, 23, 31); vd. anche BENERICETTI, *Le carte ravennate del secolo undicesimo* IV cit., n. 317. Interessante è il tabellone Alberto, che lavora a Buda, presso Medicina, il quale nella *completio* di un suo documento del 1089, caratterizzato da una cornice formale di modello ravennate (tenore della clausola di *completio*, presenza della *notitia testium*), si qualifica *de territorio Bononiensi*: cfr. *Le carte bolognesi* cit., n. 388.

a Galliera, più vicina a Ferrara che a Bologna ma tuttavia compresa nel territorio della *iudicaria Motinensis*, persino uno scrittore di carte privo di qualifica professionale specifica si definirà *huius burgo Galeria scriptor*⁸³.

Identica la situazione per Roma e il suo territorio. Che l'intitolazione alla città sia inestricabilmente connessa con precise qualifiche professionali appare evidente a Roma quando i vecchi *tabelliones urbis Romae* (*noblesse oblige*, naturalmente: il termine *civitas* a Roma non ricorre mai) vengono prima affiancati e poi soppiantati dagli scriniari di Curia. Quando questi cominceranno a redigere documenti per i privati, si intollereranno regolarmente all'Urbe solo quando e se in aggiunta al proprio titolo di *scriniarius* adotteranno anche la qualifica di *tabellio*, più familiare alla loro clientela⁸⁴; e, non a caso, gli scrittori con doppia titolatura, che si incontrano numerosi nella seconda metà del X secolo e nei primi vent'anni dell'XI, nella quasi totalità dei casi esibiscono il titolo di *tabellio Urbis* unicamente nella formula di *completio*. La prassi è ben radicata anche nelle città intorno a Roma, dove tra X e XI secolo troviamo *tabelliones civitatis* a Tivoli⁸⁵, a Veroli⁸⁶, ad Anagni⁸⁷ e Alatri⁸⁸, e più a nord ad Nepi⁸⁹ e Otricoli⁹⁰, a Sutri⁹¹, pietra d'angolo del *patrimonium sancti Petri*, a

⁸³ Si tratta di Giovanni *qui vocatur Peretheo* in FEO, *Per l'edizione* cit., p. 27.

⁸⁴ Qualche volta facendo un po' di confusione, come il Benedetto che nel 980 si dice *scriniarius et tabellio urbis Rome* nella *rogatio* ma si sottoscrive nella *completio* come *scriniarius Benedictus tabellarius sancte Romane Ecclesie: Il Regesto Sublacense dell'undecimo secolo*, pubbl. da L. ALLODI e G. LEVI, Roma 1885 (Biblioteca della R. Società Romana di Storia patria), n. 109. Sul rapporto tra tabellioni e scriniari romani d'obbligo il rinvio all'ormai classico C. CARBONETTI, *Tabellioni e scriniari a Roma tra IX e XI secolo*, in "Archivio della Società Romana di Storia Patria", 102 (1979), pp. 77-156; sullo «spontaneo adeguamento alla 'classicità' del termine professionale» di *tabellio* da parte degli scriniari cfr. NICOLAJ, *Cultura e prassi* cit., pp. 32-33, nota 75.

⁸⁵ A Tivoli gli scrittori di carte si definiscono *vir et tabellio* (o *tabellarius*) *huius civitatis Tyburtinae* e spesso si dicono anche *dativus iudex*: cfr. *Il Regesto di Farfa III* cit., n. 420; *Il Regesto di Farfa di Gregorio da Catino*, pubblicato da I. GIORGI e U. BALZANI, IV, Roma 1888, n. 707; L. BRUZZA, *Regesto della Chiesa di Tivoli*, Roma 1880, rist. anast. Bologna, Forni, 1983, nn. 8, 10; *Il Regesto Sublacense* cit., nn. 41, 93; ma sono attestati anche scriniari *civitatis Tyburtinae* (*Il Regesto di Farfa IV* cit., n. 706; *Il Regesto Sublacense* cit., nn. 110, 149, 153) e un solo *notarius civitatis Tyburtinae*, un Madelberto attivo tra l'ultimo ventennio del XI secolo e i primi anni del secolo successivo (*Il Regesto di Farfa IV* cit., n. 705; *Il Regesto Sublacense* cit., nn. 160-165).

⁸⁶ Basti il rinvio a *Le carte di S. Erasmo di Veroli (937-1199)*, a cura di S. MOTTIRONI, Roma 1958 (Regesta Chartarum Italiae), da cui si ricava che i rogatari di X-XI secolo si dicono sempre *tabellio civitatis Berulane*, sia nella formula di *rogatio* sia nella *completio*; solo a partire dal 1069 si incontrano *tabelliones civitatis Berulane* che iniziano a sottoscrivere come *scriniarius sancte Berulanensis Ecclesie* nella *completio* (*ibidem*, nn. 39, 40, 41). La qualifica di scriniario della Chiesa di Veroli, adoperata sia nella *rogatio* sia nella *completio*, appare portata da ben 8 rogatari tra 1070 e la fine del secolo: si tratta probabilmente di un'imitazione del modello romano, e i *tabelliones civitatis* che sono ancora attivi negli stessi anni risultano tutti aver iniziato la loro carriera nei decenni precedenti.

⁸⁷ *Il Regesto Sublacense* cit., n. 197 (929) e n. 173 (1021 luglio 18: il rogatario Deodato si definisce *tabellio civitatis Anagnine* nella *rogatio*, ma nella *completio* figura anche come *scriniarius*).

⁸⁸ Come il Roffredo che si definisce *scriptor civitatis Alatri* nella *rogatio* e nella *completio* di una *cartula donationis* del gennaio 1099, cfr. *Le carte di S. Erasmo di Veroli* cit., n. 111.

⁸⁹ Dove i rogatari tra X e XI secolo frequentemente si dicono *nobilis vir et tabellio civitatis Nepesine* (cfr. ad es. *Ecclesiae S. Mariae in via Lata Tabularium*, I, (921-1045) e II, (1051-1116), ed. L.M. HARTMANN, Vindobonae 1895-1901, nn. 1, 5, 18, 24, tutti del secolo X) o anche *vir magnificus et tabellio*, come Azzo nel 1025 (*ibidem*, n. 48) o ancora *datibus et tavolio* come Opizo nel 1073 (*ibidem*, n. 100).

⁹⁰ Come, allo scadere del secolo XI, Crescenzo *comes et tabellio civitatis Utriculanae: Il Regesto di Farfa IV* cit., n. 1123 (a. 1095).

⁹¹ A Sutri è molto frequente che il *tabellio civitatis* adoperi anche l'antico titolo di *tribunus*: cfr. ad es.

Gallese⁹², ed anche ad Orte⁹³. Ancora, questo frammento della tradizione romanica sopravvive, ma stentatamente, nell'area lungo il cosiddetto corridoio bizantino, per esempio ad Amelia, dove a fine XI secolo è attivo un Criscenzio *tabelliu cibes Amerina*⁹⁴, o a Narni⁹⁵ e Todi⁹⁶, anche se in Umbria troviamo per lo più notai o giudici e notai⁹⁷; ed anche nelle Marche ne troviamo tracce, sia pure incostanti, e solo in alcune delle antiche città che avevano fatto parte della Pentapoli, come a Fano⁹⁸, a Osimo⁹⁹, o a Senigallia¹⁰⁰.

Più a sud, anche a Gaeta chi scrive documenti, quasi sempre un ecclesiastico, usa qualificarsi *scriba huius katri Caietani*: l'espressione, nella quale il termine *castrum* cederà il posto a *civitas* dopo la presa di potere di Docibile I intorno agli anni '70 del IX secolo, appare inizialmente con frequenza relativamente scarsa ed è contenuta nella formula di *rogatio*¹⁰¹, ma si trasferirà anche nella *completio* già dall'inizio del X secolo, diventando sempre più costante, e si conserverà nell'uso anche quando l'antico nome di *scriba* verrà sostituito

Ecclesiae S. Mariae in via Lata I cit., nn. 3, 15, 19, 68, ed anche P. FEDELE, *Carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea*, in "Archivio della R. Società di storia patria", 21 (1898), pp. 459-534; 22 (1899), pp. 25-107, 383-447, rist. a cura di P. PAVAN, Roma 1981 (Codice diplomatico di Roma e della Regione romana, 1), nn. 2-7 e 21. Dal 1022 il tradizionale titolo di *tribunus* viene sostituito da quello, più 'moderno', di *iudex*: nel 1077 si incontra il primo *iudex et notarius de civitate Sutrina* (*ibidem*, n. 82). Per uno sguardo d'insieme sugli scrittori sutrini di carte private vd. il recentissimo M. VOLTAGGIO, *Scriptores civitatis Sutrinae. Per un'analisi paleografica del notariato Sutrinum tra X e XII secolo*, in *Sutri nel medioevo. Storia, insediamento urbano e territorio (secoli X-XIV)*, a cura di M. VENDITTELLI, [Roma 2008], pp. 269-278.

⁹² Come Giorgio *datibus iudex et tabellio civitatis Gallisiensis* nel 1068: FEDELE, *Carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano* cit., n. 67.

⁹³ Dove gli scrittori di carte si dicono *tribunus, iudex et tabellio civitatis Hortanae*: *Il Regesto di Farfa* III cit., nn. 483, 514; *Il Regesto di Farfa* IV cit., n. 991; V. FEDERICI, *Regesto del monastero di S. Silvestro in Capite*, in "Archivio della R. Società di storia patria", 22 (1899), pp. 213-300, 489-538; 23 (1900), pp. 67-128, 411-447, n. 6.

⁹⁴ *Le carte dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo*, I, 1023-1115, a cura di G. CENCETTI, Firenze 1973, n. 132.

⁹⁵ Nel 1024 una permuta è scritta da un Rainerio *tabellio civitatis Narniensi*, che nella *completio* è *comes et tabellio* (*Il Regesto di Farfa* IV cit., n. 713), ma sono più numerosi gli scrittori che si dicono *dativus et notarius* senza ulteriori specificazioni (*ibidem*, nn. 717, 719).

⁹⁶ Nel 1095 una *cartula obligationis* è redatta da *Tudinus tabelio de civitate Tudertina*, il quale però, due anni prima, si qualifica come *causidicus et tabelio* senza riferirsi alla città: *Le carte dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo* I cit., rispettivamente nn. 105 e 93.

⁹⁷ E tuttavia a Gubbio, dove la Chiesa di Ravenna aveva vari possedimenti, nel 921 risulta attivo un *Milie* che si dice *tabellio civitatis Egubine* (P. CENCI, *Carte e diplomi di Gubbio dall'anno 900 al 1200*, Perugia 1915, n. 2): ma si tratta di un'eccezione.

⁹⁸ *Carte di Fonte Avellana* I cit., n. 38.

⁹⁹ *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra*, I, (1006-1180), a cura di A. DE LUCA, Spoleto 1997, n. 10; *Liber iurium dell'episcopato e della città di Fermo* (997-1266). *Codice 1030 dell'Archivio storico comunale di Fermo*, I, *Introduzione. Documenti 1-144*, a cura di D. PACINI, Ancona, 1996 (Fonti per la storia delle Marche, n.s. I/1), n. 64.

¹⁰⁰ *Carte di Fonte Avellana* I cit., nn. 44, 71, 75.

¹⁰¹ Come si vede dai primi esempi di *notarius civitatis* per Gaeta, una *cartula promissionis* dell'839 e una vendita dell'845 entrambe rogate da Paolo, prete di Formia e *scriba huius castri Caietani*, che però nella *completio* porta la sola qualifica ecclesiastica: *Codex diplomaticus Cajetanus*, I, Montecassino 1887 (*Tabularium Casinense*, I), n. 5 (ora anche in *ChLA*², LIII, *Italy XXV - Montecassino, Trani, Barletta, Benevento*, publ. by F. MAGISTRALE, P. CORDASCO, C. GATTAGRISI, Dietikon-Zürich 1999, n. 6) e n. 8. Per Gaeta e per gli altri centri 'romanici' dell'Italia meridionale cfr. anche gli esempi in A. PRATESI, *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, in *Scuola diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. BELLOMO, II, Catania 1987, pp. 145-150.

dal più moderno *notarius*, intorno agli anni '20 dell'XI; e sempre per l'XI secolo abbiamo esempi anche per i notariati cittadini di Traetto¹⁰² e di Terracina¹⁰³.

Se poi guardiamo all'Italia meridionale, anche nella Napoli di IX secolo gli scrittori di carte, se laici, si identificavano come *notarii civitatis*¹⁰⁴; ma quando, a partire dai primi anni del secolo successivo l'attività di documentazione passa interamente nelle mani dei *curiales*, questi abbandoneranno del tutto la coloritura municipale. Non diversamente vanno le cose ad Amalfi, dove i notai, prevalentemente ma non esclusivamente ecclesiastici, si definiranno semplicemente *scriba* fino a tutto l'XI secolo, e, a partire dal IX secolo fino agli anni '40 del X, con notevole frequenza *scriba huius civitatis Amalfie*¹⁰⁵; ma l'uso diverrà sempre meno regolare, come già indica il caso di Costantino, che nel gennaio 939 redige una vendita come *scriba huius civitatis*, nel marzo dello stesso anno una divisione di beni (la cd. *cartula merissi*) come semplice *scriba*, quattro mesi dopo una carta di donazione ancora come *scriba civitatis* e infine, nel 947, un'altra vendita solo come *scriba*¹⁰⁶. Più o meno un secolo dopo, quando anche la formula di *completio* si sarà semplificata, forse per imitazione di modelli greci, eliminando i termini più tecnici e riducendosi ad un sintetico *Ego NN. scriba scripsi*, l'intitolazione alla città scompare¹⁰⁷; e quando verso gli anni '60 dell'XI secolo compariranno i primi *curiales* amalfitani, anche loro come quelli napoletani si asterranno dal riferirsi alla città. Invece, per quanto riguarda il Meridione di lingua greca¹⁰⁸, per l'epoca prenormanna sembrerebbe di capire che, così come era avvenuto ad Oriente, richiamarsi alla città per i notai fosse tutt'altro che abituale, a parte occasionali attestazioni a Taranto nel X secolo, nelle carte di Kourtikes protopapa e *tabouliarios kastrou Terentou*¹⁰⁹ o nelle carte calabresi di XI scritte da un Leone notaio del *kastrum* di Oriolo¹¹⁰. Questa scarsità di esem-

¹⁰² *Codex diplomaticus Cajetanus* cit., n. 185 del 1048, rogato da un diacono che è anche *notarius et scriba civitatis et castris*.

¹⁰³ *Ibidem*, n. 186, del 1049, rogato da un prete che si dice *scriniarius civitatis Terracine*.

¹⁰⁴ Come Campulo *notarius civitatis Eneapoli* nell'866: cf. *Codex diplomaticus Cajetanus* cit., n. 12.

¹⁰⁵ U. SCHWARZ, *Regesta Amalfitana. Die älteren Urkunden Amalfis in ihrer Überlieferung*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 58 (1978), pp. 1-136, n. 1 (a. 875); *Codice diplomatico amalfitano*, a cura di R. FILANGIERI DI CANDIDA, I, Napoli 1917, e II, Trani 1951, n. 584 (a. 860), 585 (a. 920), 586 (a. 939), e n. 1 del 907: in quest'ultimo documento la sottoscrizione notarile, pur essendo regolarmente posizionata dopo quelle dei testimoni, non si attegge come una vera e propria *completio*, ma presenta diverse analogie con la formula conclusiva del testo già osservata nei documenti privati bizantini (vd. sopra, nota 45 e testo corrispondente). Occasionalmente però gli scribi amalfitani continueranno a dirsi *huius civitatis* anche nei decenni successivi: cfr. n. 587 (a. 952) e n. 588 (a. 988).

¹⁰⁶ *Codice diplomatico amalfitano* cit., rispettivamente nn. 586, 4, 5 e 6.

¹⁰⁷ L'ultimo esempio sembra essere nella copia di una *cartula merissi* del 1039, eseguita probabilmente nel 1044 e convalidata da *Ursus scriba huius civitatis Amalfi*: *Codice diplomatico amalfitano* cit., n. 51.

¹⁰⁸ Circa la disponibilità di fonti documentarie medievali per l'Italia meridionale di lingua greca vd. senz'altro il quadro che emerge da V. VON FALKENHAUSEN - M. AMELOTTI, *Notariato e documento nell'Italia meridionale greca (X-XV secolo)*, pt. I, *Il notariato greco dell'Italia meridionale e di Sicilia* [a cura di V. VON FALKENHAUSEN], in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982 (Studi storici sul notariato italiano, VI), pp. 9-22, 61 e l'Appendice I, pp. 63-67.

¹⁰⁹ F. TRINCHERA, *Syllabus Graecarum membranarum*, Napoli 1865, rist. anast. Bologna, Forni, 1978, n. 8 e n. 9: il primo documento, dell'aprile 981, è di pugno di Gregorio, procuratore di Kourtikes, il quale non porta alcun titolo professionale, mentre il secondo, di gennaio 984, è scritto personalmente da Kourtikes.

¹¹⁰ TRINCHERA, *Syllabus* cit., n. 15, del gennaio 1015: si tratta comunque dell'ultimo documento calabrese altomedievale di lingua greca nel quale si trovi un riferimento esplicito alla città: da questo punto di vista

più è del resto abbastanza naturale se si considera che quelle zone tornarono ad essere bizantine dopo una lunga pausa, e che quindi la prassi notarile di importazione non corrispondeva più da molto tempo ai modelli di età giustiniana: tant'è vero che in tutti i casi osservati i documenti sono privi di una vera e propria *completio* o di una sottoscrizione analoga ad essa, e la menzione della città è contenuta nella formula conclusiva del testo, affine alla *rogatio* occidentale, della quale si è discusso sopra¹¹¹.

Mi sembra che al termine di questa rapida rassegna si possa concludere che nell'Italia altomedievale il rapporto tra la città e il notaio, certamente protagonista della vita cittadina perché detentore di un peculiare sapere necessario all'«esistere e [al] resistere della società»¹¹², è posto in risalto soltanto nella prassi documentaria di poche, precise realtà con l'adozione di una peculiare titolatura; ma anche che tale titolatura non può essere letta altrimenti che come frammento di una sempre più lontana tradizione romana (o, forse, solo come pigra ripetizione di un frusto dettaglio del formulario tardoantico) e non rappresenta certo un consapevole manifesto di identità municipale; e non appare nemmeno possibile considerare quel richiamo alla città come indizio di una precisa distrettuazione professionale, concetto fin troppo vago e sfumato per i secoli alti del Medioevo. Per un rapporto diverso e più pregnante con la città bisognerà attendere l'età comunale, quando il notaio si farà interprete e darà forma alle esigenze di una istituzione allo stato nascente, e, più avanti ancora, la nascita e l'affermazione di una vera istituzione notarile, quando cioè l'esercizio dell'*officium notarie* sarà subordinato alla concessione di una specifica *licentia et facultas exercendi*, come nel XIII secolo la definirà Ranieri da Perugia nel suo *Liber formularius*¹¹³: ma questa sarà tutta un'altra storia.

nulla emerge dalle carte di Oppido, vd. A. GUILLOU, *La Théotokos de Hagia-Agathè (Oppido), (1050-1064/1065)*, Città del Vaticano 1972 (Corpus des actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile. Recherche d'histoire et de géographie, 3). Per l'ambiente latino, nessuna traccia di intitolazione cittadina si ricava da A. PRATESI, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'archivio Aldobrandini*, Città del Vaticano 1958 (Studi e testi, 197).

¹¹¹ Cfr. sopra, nota 45 e testo corrispondente.

¹¹² Cfr. NICOLAJ, *Sentieri di diplomazia* cit., p. 323.

¹¹³ RAINERIUS DE PERUSIO, *Ars notaria*, a cura di A. GAUDENZI, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, II, Bologna 1892, pp. 64-67.

ISBN 978-88-95835-26-6



9 788895 835266 >

€ 12,00